

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

ART. 1

Premessa e oggetto

Il presente Regolamento disciplina la nomina del Garante, i suoi requisiti, i compiti, le relazioni con gli Organi del Comune e gli altri soggetti istituzionali, la durata dell'incarico.

ART. 2

Funzioni, interazioni operative e garanzie

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:

- a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Busto Arsizio, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione della pena;
- c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
- d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite di luoghi di detenzione e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
- e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
- g) la promozione di forme di collaborazione con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale comense che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale;
- h) l'attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civili, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a).
- i) a seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione.

Art. 3

Presentazione delle candidature, nomina e durata

Il Sindaco rende noto, per almeno 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale, la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante, informandone la cittadinanza.

I cittadini, in possesso dei requisiti, possono presentare le proprie candidature, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato *curriculum* e documenti e dichiarazioni richiesti nell'avviso.

Il Sindaco nomina il Garante fra persone:

- con cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell'Unione europea o "status" equiparato per legge (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 174/94, i candidati non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica);

- e che per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

La carica del Garante decorre dalla comunicazione al medesimo della nomina da parte del Sindaco.

Il Garante resta in carica per la durata di tre anni, e comunque sino alla nomina del nuovo Garante subentrante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

ART. 4

Requisiti, incompatibilità e ipotesi di decadenza

Non può essere nominato:

1. Colui che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
2. Colui che ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni e/o organismi operanti nella medesima Casa Circondariale per la tutela dei diritti dei detenuti ed interessati ai problemi penitenziari;
3. Colui che eserciti la professione di avvocato o funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza, nonché chi riveste cariche politiche;
4. Il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al secondo grado del Sindaco e del personale che opera presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio;
5. Colui che abbia riportato condanne penali per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;
6. Colui che abbia carichi penali pendenti;
7. Colui che si trovi in una delle seguenti situazioni: inabilitazione, interdizione giudiziale, fallimento;
8. Colui che si trovi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Busto Arsizio e/o con le funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

L'accettazione della candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di preclusione alla nomina, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco dichiara il Garante decaduto dalla carica.

ART. 5

Dimissioni e Revoca

Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

La revoca del Garante è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e che rendono incompatibile il mantenimento della carica.

La revoca è disposta previa contestazione motivata da notificare al Garante. Quest'ultimo può presentare, nei 10 giorni dalla avvenuta notifica, le proprie controdeduzioni.

Se la revoca è disposta, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

A seguito di cessazione dall'incarico (per qualsiasi causa) è avviato il procedimento di nomina ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 6

Relazione agli Organi del Comune

1. Annualmente il Garante, presentando alla Commissione Consigliare competente apposita relazione, riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi riscontrati nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, nonché sulle attività che intende svolgere nell'anno successivo.
2. Il Garante dà opportuna visibilità alla relazione di cui al comma precedente attraverso gli appositi strumenti d'informazione istituzionale comunale, tra cui, in particolare, il sito internet del Comune.
3. Durante il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari, su richiesta dei Presidenti può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

ART. 7

Ufficio del Garante

La carica di Garante è a titolo gratuito.

Spetta al Garante il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il suo ufficio (incluse le spese di viaggio), documentate e autorizzate, in ogni caso entro la misura massima di € 1.500,00 annue.

Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante un'ideale sede nonché supporto organizzativo e amministrativo adeguati da parte del Settore Servizi Sociali.

ART. 8

Gestione di contributi da soggetti terzi

1. Il Garante può ricevere contributi economici da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, la cui entrata viene accertata, mediante provvedimento dirigenziale, in un capitolo apposito del bilancio comunale, a destinazione vincolata. Le medesime somme sono quindi impegnate in un corrispondente capitolo di spesa, sempre a destinazione vincolata, e successivamente depositate su un apposito conto corrente, intestato all'Organo Garante. Il Comune si impegna a garantire, laddove necessitasse, la copertura di almeno 2.000,00 (duemila) euro.
2. I predetti fondi possono essere utilizzati esclusivamente a favore delle persone private della libertà personale, ovvero, per l'acquisto di beni e servizi necessari alle attività e alle iniziative connesse al ruolo e ai compiti del Garante, sulla base di preventiva e motivata richiesta scritta al Dirigente della struttura di cui all'art. 7.5 La preventiva autorizzazione da parte del Dirigente è condizione di legittimità della spesa. Per l'effettuazione delle spese il Garante si attiene ai principi generali di non discriminazione, libertà di concorrenza e parità di trattamento, nonché di economicità e trasparenza, secondo le indicazioni del presente Regolamento.
3. A titolo esemplificativo, sono ammissibili le spese per:
 - l'acquisto di beni di prima necessità a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Busto Arsizio, come prodotti sanitari, per la pulizia personale e dei locali, generi alimentari, libri, altri prodotti e materiali utili al miglioramento dello standard di vita nel carcere, etc.; la promozione e il sostegno di percorsi di rieducazione, formazione e avviamento al lavoro dei detenuti, anche tramite il pagamento di tasse scolastiche erariali e contributi didattici;
 - l'organizzazione di momenti ricreativi e di socializzazione tra i detenuti e con le loro famiglie;
 - l'organizzazione di momenti di confronto o dibattito con la cittadinanza connessi alle attività istituzionali del Garante, compresa la stampa o la produzione anche multimediale di materiale illustrativo e promozionale ed eventuali rimborsi a relatori (spese vive di vitto, alloggio e viaggio).
4. Entro il 15 Luglio e il 15 Gennaio di ciascun anno il Garante deve presentare un dettagliato rendiconto, completo dei documenti giustificativi delle spese, circa l'utilizzo delle somme accreditategli nel semestre precedente. Il rendiconto è approvato dal Dirigente competente. Le spese non approvate con il rendiconto vengono detratte dalle successive entrate o, secondariamente, dal fondo annuale destinato a rimborso delle spese del Garante, di cui all'art. 7, co. 2 del Regolamento. Nell'ultimo anno di mandato il rendiconto finale deve essere presentato entro trenta giorni dalla cessazione della carica.⁶
5. In caso di dimissioni in corso di mandato, il Garante non può più effettuare spese e deve presentare dettagliato rendiconto tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica.
6. A garanzia della trasparenza dell'utilizzo dei fondi, i rendiconti delle spese sostenute dal Garante per le attività e le iniziative connesse al proprio ruolo e ai propri compiti finanziate con contributi pubblici e/o privati sono pubblicati sul sito web del Comune nell'apposita pagina istituzionale dedicata al Garante.

ART. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio *ex art. 10* delle disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi).